

CITTA' DI TORINO

4^ CIRCOSCRIZIONE

**CONCESSIONE DI UN PUNTO RISTORO ESTIVO PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO PISCINA "FRANZOJ" DI STRADA ANTICA DI COLLEGNO
211, TORINO. CIG n. 571423825F.**

CAPITOLATO DI GARA

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La Circostrizione 4 intende procedere, mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006, all'affidamento in concessione a pagamento di un punto ristoro estivo presso l'impianto sportivo Piscina Franzoj di strada Antica di Collegno 211, all'interno del locale meglio individuato alla lettera "A" dell'allegata piantina per il periodo dal 10 giugno 2014 al 31 agosto 2014.

Il concessionario assume la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del locale che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera i della L.R. 38 del 29 dicembre 2006, dovrà essere utilizzato come punto ristoro destinato esclusivamente ai frequentatori della piscina con uso limitato e non commerciale, prevedendo il servizio di bar durante il periodo suindicato.

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago nei limiti imposti dall'art. 15 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale sopra citata non sarà consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli e raggruppati in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L. R. n. 38 del 29/12/2006.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali la Civica Amministrazione accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile) del D.lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'articolo 37 del medesimo D.lgs. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta su competente carta legale da Euro 16,00 datata e validamente sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art.38, comma. 3 del D.P.R. 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, contenente, **a pena di esclusione dalla gara**, le seguenti dichiarazioni rese sotto la responsabilità del dichiarante (art.76 D.P.R. 445/2000) e successivamente verificabili:

- di essere (o non essere) iscritti al Registro Unico delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995; natura giuridica, denominazione, il codice fiscale e/o partita IVA, sede legale e oggetto dell'attività (che deve essere attinente al servizio richiesto), nonché le generalità degli amministratori;
- l'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.lgs n.163/2006 (esclusione dalla partecipazione alle gare per fallimento, condanne penali, ecc.);
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 L. R. n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- di essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e le licenze commerciali;
- che nell'offerta economica si è tenuto conto del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza;
- di accettare integralmente tutte le condizioni espresse nell'allegato capitolato di gara;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/1999);

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la Pubblica Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione onde verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.75 d.p.r. 445/2000.

L'istanza comprensiva degli allegati e del capitolato validamente sottoscritto, **unitamente ad una busta chiusa contenente l'offerta economica**, dovrà essere inserita in una seconda busta sigillata che dovrà riportare la ragione sociale e l'indirizzo dell'Ente, nonché la dicitura: **"Procedura negoziata. Concessione di un punto ristoro estivo presso la Piscina Franzoj di strada Antica di Collegno 211"**, e dovrà essere fatta pervenire per raccomandata postale, posta celere o "data certa" su corrispondenza autoprodotta **all'Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione – via Servais 5 – 10146 TORINO entro le ore 12,00 del giorno 5 maggio 2014.**

(oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente).

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

L'esame delle offerte avverrà, in seduta pubblica, in data 5 maggio 2014, alle ore 15.30 presso la sala riunioni al II piano del Centro Civico di via Servais 5.

Le offerte duplici, (con alternative) o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso la Civica Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare o di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Poiché l'attività prevede per il concessionario l'esercizio di attività economica al quale spetterà ogni provento, in sede di gara dovrà essere presentata **offerta in aumento sul canone trimestrale forfetario ammesso a base di gara**, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile: l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerta valida più elevata. In caso di mancanza di pluralità di partecipanti, si procederà anche in caso di unica offerta.

Nessuna pretesa potrà muovere la ditta se la Circoscrizione, a suo insindacabile giudizio, decidesse di non procedere ad aggiudicazione alcuna.

Nell'offerta il concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, in modo inequivocabile, la somma complessiva offerta per il canone trimestrale forfetario (che non potrà essere inferiore alla base d'asta stabilita in euro 1.655,24); le spese relative al consumo idrico saranno conservate a carico della Città per l'impossibilità di installare contatori separati: i relativi costi sono già considerati forfetariamente all'interno del canone posto in carico ai concessionari.

ARTICOLO 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- al pagamento del canone definito in sede di gara da versare anticipatamente all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 4;
- all'allestimento dei locali ed alla fornitura delle attrezzature e degli arredi del locale bar;
- al pagamento dell'utenza elettrica relativa alla fornitura dedicata n. IT020E00177614, che dovrà essere volturata in capo al concessionario stesso;
- al pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- al pagamento delle spese relative alla pulizia dei locali e delle attrezzature, alla custodia ed alla conservazione di tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc. dell'esercizio oggetto della concessione;
- a tutti i lavori di ordinaria manutenzione;
- a garantire la pulizia e l'ordine delle parti comuni esterne all'impianto, con smaltimento del materiale di risulta;
- a stipulare per la durata del contratto, apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dalla installazione delle attrezzature dal medesimo fornite e necessarie per il corretto svolgimento delle varie attività;
- ad assumere a proprio carico il pagamento delle spese e la responsabilità relative al personale addetto al servizio e alle attività, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle leggi a favore di esso;
- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri eventualmente derivanti da allacciamenti indispensabili a garantire la funzionalità dei servizi e la sicurezza di fruizione (luce – gas – acqua e telefono) così come le spese per le autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento delle attività;

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

La conduzione del punto ristoro sarà soggetta a tutte le condizioni che saranno fissate dalla Civica Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, fermo restando l'obbligo per il concessionario di assicurare, durante tutto l'orario di apertura della piscina, il perfetto funzionamento del servizio bar.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere rivolta esclusivamente ai frequentatori dell'impianto sportivo e potrà essere svolta solo durante l'orario di apertura dell'impianto con divieto di accesso al bar dalla pubblica via.

Il Concessionario si obbliga a condurre il servizio bar con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità e l'impegno a rispettare, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale previsti dal Contratto Nazionale di Categoria e le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione della manodopera, previdenza sociale, prevenzione contro gli infortuni e l'igiene sul lavoro, nonché di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il Concessionario si assume, altresì, l'impegno ad osservare le normative vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Il locale non potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 8 - CONSEGNA

L'immobile è consegnato al conduttore, che l'accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Prima dell'inizio del servizio verrà redatto in contraddittorio e duplice copia un verbale di consegna dei locali e degli impianti la cui consistenza verrà in tal modo identificata e definita.

La superficie adibita a servizio bar dovrà essere convenientemente attrezzata oltre che essere fornita di quanto occorre all'esercizio, in base alla normativa vigente, a cura e spese del concessionario.

A fine contratto, o in caso di revoca della concessione, il gestore dovrà rimuovere tutte le attrezzature ed ogni altro manufatto installati nell'area per lo svolgimento delle varie attività, restituendo lo spazio nel primitivo stato a spese del concessionario.

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli spazi nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione sia concessa, il medesimo non potrà chiedere alla Civica Amministrazione o al subentrante concessionario alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario, resteranno a favore della Civica Amministrazione.

Il concessionario dovrà organizzare il deposito delle proprie attrezzature e scorte all'interno del locale oggetto del contratto. E' fatto divieto di installare depositi o box all'esterno dell'esercizio.

ARTICOLO 9 - BENI DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO

Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e supporti di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

ARTICOLO 10 - DURATA

La concessione decorre a far data dalla stipulazione del contratto e comunque previa avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento e, fatti salvi i casi previsti al successivo art. 14, avrà scadenza improrogabilmente il 31 agosto 2014.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. In particolare, la ditta affidataria dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti da leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI

Il gestore è responsabile di ogni e di qualsiasi danno arrecato eventualmente a terzi, sia persone e cose, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare ed è quindi tenuto a sollevare la Città da ogni e qualsiasi pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti della Città medesima. In ogni caso resta impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni ed i provvedimenti del caso.

Il Concessionario si obbliga a tenere la Civica Amministrazione rilevata ed indenne da ogni responsabilità o azione presente e futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi, dalla concessione.

A tal scopo il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copia di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata alla Circoscrizione 4.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad ispezione igienica ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'intervento del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

I funzionari della Pubblica Amministrazione muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere all'area consegnata per accertamenti sulla conduzione del servizio e sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui ai precedenti articoli e per operazioni nell'interesse dell'Amministrazione. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla contestazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della riscontrata inadempienza, intimando il ripristino della situazione violata. In

caso d'inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni del Concessionario, da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, si applicherà la penalità di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 14 - PENALITA' E REVOCA

Nei casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti da parte del concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città o di terzi, la Civica Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione e all'incameramento della cauzione depositata, con semplice atto amministrativo, senza che competa al concessionario alcun rimborso o indennizzo; così pure sarà revocata la concessione con incameramento della cauzione, qualora non sia conseguita o venga revocata l'autorizzazione di esercizio e nel caso in cui non sia attuata la realizzazione del servizio o non sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione anche in ordine alla qualità.

La Civica Amministrazione, per esigenze di interesse pubblico o per il verificarsi di impreviste necessità o di situazioni ostative, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, senza obbligo di nessun indennizzo, con preavviso di almeno 15 giorni.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi alla Civica Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R almeno quindici giorni prima.

In caso di fallimento del Concessionario, la concessione sarà revocata e la cauzione sarà senz'altro incamerata a favore della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città.

Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 1957 Codice Civile.

All'Ufficio Bilancio della circoscrizione dovrà essere fornita copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento della cauzione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

La cauzione di cui sopra verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ARTICOLO 16 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente gara, il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà esclusivamente quello di Torino.

ARTICOLO 17 - TRATTAZIONE DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di procedure per

gare di appalto;

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- i dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati al a terzi solo ad aggiudicazione avvenuta;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4.

ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

All'aggiudicazione seguirà la sottoscrizione di apposito contratto, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, tra la Circoscrizione 4, rappresentata dal proprio Direttore, e la ditta aggiudicataria, in persona del proprio Rappresentante legale, i cui effetti saranno subordinati all'accertamento del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti previsti dalla Legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione. Nel caso di esito negativo di tali accertamenti, il contratto si intenderà risolto senza oneri per la Circoscrizione.

Le eventuali spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Il Presente Capitolato che si compone di n° 8 pagine e di n° 18 artt. é stato letto, approvato e sottoscritto, per accettazione di quanto in esso contenuto.

IL DIRETTORE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE
Dott.ssa Ornella Foglino

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____